

DETERMINAZIONE DSAI/37/2019/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 27 settembre 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas maggio 2017, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2018, 455/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 455/2018/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19, almeno per le seguenti attività di:
a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell’articolo 14 della RQDG 14/19, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento” (comma 1, lettera a); in particolare, il punto 6.1 delle Linee guida CIG 7 prescrive, tra l’altro, all’impresa di distribuzione di gas di classificare, successivamente alla localizzazione, ciascuna dispersione di gas in funzione della situazione di pericolosità in atto e della probabilità che la dispersione stessa possa dar origine a una situazione pericolosa (es. esplosione, incendio, asfissia), in modo tale da poter fissare un ordine di priorità per la sua eliminazione. Il limite massimo di tempo entro il quale la dispersione deve essere eliminata è quello indicato nelle definizioni delle dispersioni di classe A1, A2, B, e C, di cui all’articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19. Il limite massimo di tempo entro il quale una dispersione classificata come A2 deve essere eliminata è di 7 giorni solari dalla sua localizzazione;
 - l’obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (comma 1, lettera c), punto (i);
- ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della RQDG 14/19, l’impresa distributrice per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all’atto della localizzazione, registra, tra l’altro: a) il codice univoco dell’impianto di distribuzione sul quale insiste la dispersione localizzata; b) il codice univoco di identificazione della dispersione localizzata; e) la classificazione della

- dispersione, suddividendo tra dispersione di classe A1, di classe A2, di classe B e di classe C suddividendo la dispersione localizzata in: (i) dispersione localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete; (ii) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi; (iii) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi, intesi come personale dell'impresa distributrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell'impresa distributrice impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto;
- l'articolo 28, comma 1, della RQDG 14/19 prevede, inoltre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'articolo 28, commi da 2 a 12, tra cui:
 - i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (articolo 28, comma 2, lettera c);
 - il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, con esclusione di quelle dovute a danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi, suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo: (i) su rete; (ii) su impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) su impianto di derivazione di utenza su parte aerea; (iv) su gruppo di misura (articolo 28, comma 4, lettera b);
 - ai sensi dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N della RQDG 14/19.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 455/2018/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale – tra cui Valle Umbra Servizi S.p.A. (di seguito Valle Umbra Servizi o società), individuate tra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva, ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 2, 3, 4 e 5 aprile 2019, una verifica ispettiva presso la sede legale della società, avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "Foligno + Trevi", gestito dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita, è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), h) e i) della RQDG 14/19, la società dispone di procedure operative di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle

dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di gestione delle emergenze e di gestione degli incidenti da gas non aggiornate e/o non conformi alle norme tecniche vigenti (punto 9 della *check list* e documenti 9a e 9b allegati);

- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) e dell'articolo 26, comma 4, lettere a), b) ed e), della RQDG 14/19, la società non ha utilizzato correttamente il rapporto di pronto intervento e il relativo ordine di intervento; in particolare, a seguito di una chiamata per dispersione di gas pervenuta al centralino di pronto intervento in data 1 dicembre 2017 e dalla quale sono scaturiti quattro sopralluoghi (rispettivamente nelle date dell'1, del 4, del 5 e del 18 dicembre 2017), la società in occasione del sopralluogo del 4 dicembre 2017 ha utilizzato, per annotare le operazioni compiute, lo stesso rapporto di pronto intervento e lo stesso ordine di intervento redatto l'1 dicembre 2017; inoltre, la società, pur avendo in tale secondo sopralluogo riscontrato una dispersione, non ha registrato sul alcun rapporto di pronto intervento e/o ordine di intervento il codice univoco dell'impianto di distribuzione sul quale insisteva la dispersione localizzata, il codice univoco di identificazione della dispersione localizzata e la classificazione della dispersione rilevata (progressivo 2508 EDIGITAL di cui al documento 3a allegato alla *check list* e alla Tabella di dettaglio – verifica dispersioni);
- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 nonché del punto 6.1 delle Linee Guida CIG 7, la società, con riferimento ad 11 dispersioni classificate come A2, non ha ottemperato all'obbligo di eliminare tali dispersioni entro il termine massimo di 7 giorni solari dalla loro localizzazione, previsto dalla regolazione (punto 5 della *check list* e documento 5b allegato);
- iv. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto i), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva, non è stata in grado di produrre la registrazione vocale di 4 chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel 2017 su un totale di 48 scelte a campione dal nucleo ispettivo (punto 3 della *check list* e progressivi 309 EDIGITAL, 404 EDIGITAL, 506 EDIGITAL e 780 EDIGITAL di cui al documento 3a allegato e alla Tabella di dettaglio – verifica dispersioni);
- v. in violazione dell'articolo 28, comma 2, lettera c), della RQDG 14/19, la società non ha comunicato correttamente le informazioni relative ai metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2016 suddivisi per rete AP/MP e BP; in particolare, la società in sede di verifica ispettiva ha dichiarato che *“la lunghezza complessiva (AP/MP - BP) comunicata relativa alla consistenza al 31/12/2016 è pari a 365.602 mt (93.513 mt AP/MP e 272.089 mt BP)”* e che *“a seguito di implementazione del software di gestione della cartografia, avvenuto nel corso dell'anno 2017, sono state fatte delle verifiche sulla topologia; dalle verifiche sulla topologia è emerso che la consistenza*

complessiva della rete (AP/MP - BP) al 31 dicembre 2016 è pari a 363.632 mt (93.189 mt AP/MP e 270.443 mt BP)” (punto 7 della check list);

- vi. in violazione dell’articolo 28, comma 4, lettera b), punto (iv) e dell’articolo 68, comma 6, lettera a, punto (ii), della RQDG 14/19, la società non ha correttamente comunicato all’Autorità il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per l’anno 2017 e non ha altresì registrato nella tabella N, prodotta in sede di verifica ispettiva, la dispersione localizzata in data 4 dicembre 2017 (progressivo 2508 EDIGITAL di cui al documento 3a e alla Tabella di dettaglio – verifica dispersioni, documento 5a allegati alla *check list* nonché “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2018).
- ad oggi non risulta che la società abbia provveduto a cessare la condotta contestata relativa al mancato aggiornamento delle procedure operative di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di gestione delle emergenze e di gestione degli incidenti da gas, con conseguente possibile pregiudizio della sicurezza, affidabilità e qualità del servizio di pronto intervento e, quindi, della sicurezza degli utenti serviti dall’impianto gestito dalla società.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l’estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Valle Umbra Servizi;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società si è posta in contrasto con la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, volto a tutelare la qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti e, in ultimo, l'incolumità delle persone e delle cose;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2018 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia pari a euro 69.746.201.
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 93.000 (novantatremila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione della condotta contestata ancora in essere, mediante l'adempimento del citato obbligo, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Valle Umbra Servizi S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 93.000 (novantatremila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata al punto i. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previa cessazione della condotta contestata ancora in essere – che dovranno essere comunicate all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica

certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Valle Umbra Servizi S.p.A. (P. IVA 02569060540) mediante PEC all'indirizzo vusspa@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 27 settembre 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro